



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

Roma, 7 ottobre 2013

N. 21-C-2013

Ill.mi Signori Avvocati

PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

OGGETTO: trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D. Lgs. n. 155/12 (cd. riforma della geografia giudiziaria) su talune funzioni degli Ordini forensi.

Illustri Presidenti, cari Amici,

La Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha adottato tre pareri attinenti all'incidenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, realizzato con il D. Lgs. n. 155/12, su talune funzioni degli Ordini forensi. I tre pareri attengono, in particolare, alle due ipotesi: a) di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti; b) di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro. In entrambe le ipotesi, sono conservati gli Ordini già esistenti che vedono però mutare, come meglio esposto nei pareri allegati, l'estensione di talune funzioni. Resta pertanto impregiudicata – con riserva di successivi approfondimenti – la diversa ipotesi dell'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

Il primo parere concerne l'ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale corrispondente ad un Ordine forense, ed in particolare le conseguenze di tale mutamento sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricada nell'ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale (anche ai fini dell'individuazione del corpo elettorale per elezioni suppletive per la carica di Consigliere dell'Ordine).

Il secondo parere – reso sulla medesima fattispecie – attiene invece alla tenuta del Registro dei Praticanti, ed in particolare alla sorte dei tirocinanti il cui *dominus* abbia il domicilio professionale nell'ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale, ma anche all'individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato (qualora il mutamento di circondario incida contemporaneamente sulla configurazione del distretto di Corte di appello).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

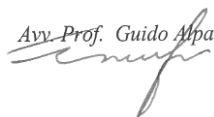
Avv. Prof. Guido Alpa

Con il terzo parere, infine, la Commissione affronta e risolve la questione relativa al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:

- a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
- b) alla predisposizione dei turni dei difensori d'ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall'Ordine.

Attesa la rilevanza delle questioni trattate e i numerosi quesiti pervenuti, sulla materia, al Consiglio nazionale, Vi invio il testo di tali pareri.

Con i più cordiali saluti,

Avv. Prof. Guido Alpa




CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

Allegati

I)

Quesito n. 305, COA di Venezia, Rel. Cons. Merli
Parere 25 settembre 2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ha chiesto, con lettera del 13 settembre 2013, di conoscere il parere di questo Consiglio con riferimento a due distinte problematiche, originate entrambe dall'intervenuta attribuzione alla competenza territoriale del Tribunale di Pordenone, in forza del D. Lgs. n. 155/2012, dell'area geografica già destinata alla giurisdizione della sezione distaccata del Tribunale di Venezia in Portogruaro.

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

Con il primo quesito si chiede di conoscere se l'attuale elettorato attivo e passivo del foro di Venezia sia composto dagli attuali iscritti al locale Ordine degli Avvocati, fra i quali sono annoverati anche gli avvocati con domicilio professionale nei Comuni ora ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone. Ciò in quanto l'Ordine dovrà indire elezioni suppletive.

Con il secondo quesito si chiede di precisare se gli avvocati con domicilio professionale ora ubicato nel circondario del tribunale di Pordenone debbano iscriversi a quest'ultimo Ordine.

Com'è noto, l'art. 7 della legge n. 247 di riforma della professione forense, approvata il 31 dicembre 2012 ed entrata in vigore in data 15 gennaio 2013, prescrive che l'avvocato debba iscriversi all'Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, "di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente".

Discende dalla normativa dianzi richiamata quanto segue.

Il succitato art. 7 reca una previsione di contenuto non cogente, "di regola" (equivalente, secondo lo Zingarelli, ai sinonimi solitamente od usualmente), che coincide con quella leggibile nel successivo art. 13, laddove si prevede che la pattuizione del compenso professionale avviene "di regola per iscritto", ma che nulla vieta si perfezioni in altra forma. La perfetta coincidenza del principio applicabile alle due diverse fattispecie impone dunque un'interpretazione uniforme. Di conseguenza, il domicilio professionale ed il luogo della prevalente attività dell'avvocato potrebbero anche non coincidere.

Nel caso che ci occupa, dunque, la prescrizione cogente recata dalla norma succitata è costituita dalla necessaria coincidenza fra l'ubicazione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ex art. 17, c. 1, lett. c) ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Per tale ragione, l'iscritto avente il domicilio professionale oggi ricadente, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 155/2012, nel circondario del Tribunale di Pordenone, dovrebbe



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

trasferire la propria iscrizione all'Ordine di Pordenone, malgrado l'attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro veneziano.

La determinazione del domicilio costituisce, dunque, il principio inderogabile al quale fare riferimento, anche a prescindere dall'eventuale coincidenza del medesimo con il luogo nel quale viene prevalentemente svolta l'attività. La proroga dei Consigli dell'Ordine in carica fino al 31 dicembre 2014, disposta dalla norma transitoria della legge di riforma, non pregiudica l'applicazione immediata del principio anzidetto, posto che essa è volta ad assicurare un opportuno periodo di continuità operativa, nelle more della predisposizione dei regolamenti attuativi, in capo ai Consigli e che questa continuità non è compromessa dalla marginale rideterminazione dell'elettorato.

Posto quanto sopra, si osserva, da ultimo, che l'ottemperanza al nuovo principio potrà agevolmente conseguirsi mediante il procedimento contemplato dal comma 12 dell'art. 17 della legge professionale vigente; a seguito della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine di attuale appartenenza, l'iscritto potrà infatti confermare, ovvero diversamente dichiarare, il proprio domicilio professionale e conseguentemente convenire con il Consiglio medesimo se persista, ovvero sia venuto meno, il requisito essenziale per l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 17, c. 1, lett. c), legge n. 247/12.

La risposta, necessariamente articolata, al primo quesito va pertanto data nel senso che:

- 1) gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D. Lgs. n. 155/2012 – All. 1 Tab. A, debbono regolarizzare la propria iscrizione all'albo ottemperando alla prescrizione recata dall'art. 7 legge n. 247/2012. A tal fine, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia potrà procedere alla revisione dell'albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti. Sarà peraltro opportuno che, al procedimento di revisione vero e proprio, l'Ordine faccia precedere una circolare con l'invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell'albo d'origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine. Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al circondario del Tribunale di Venezia, l'Ordine di Venezia non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'art. 17 della legge n. 247/12 per l'iscrizione in quell'Albo;
- 2) di conseguenza gli Avvocati iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, aventi però domicilio professionale nel territorio dell'attuale circondario del tribunale di Pordenone non costituiscono elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 25, c. 2, legge n. 247/2012, finché non si provvede – dietro presentazione di apposita domanda - all'iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Il parere riportato sub a1 costituisce anche risposta al quesito formulato dal COA di Venezia sub



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

II)

Quesito n. 313, COA di Venezia, Rel. Cons. Merli

Parere 25 settembre 2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia formula due quesiti, relativi all'incidenza sulla disciplina del tirocinio dell'accorpamento al circondario del Tribunale di Pordenone del territorio dei 13 Comuni assegnati alla soppressa sezione distaccata di Portogruaro (già rientrante nel circondario del Tribunale di Venezia).

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In particolare, il COA rimettente pone le due questioni dell'individuazione dell'Ordine presso cui i praticanti dovranno svolgere il tirocinio e dell'individuazione della sede di Corte d'Appello competente per lo svolgimento dell'esame.

Quanto al primo quesito, si osserva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall'Ordine presso cui sia iscritto il *dominus*. Pertanto, qualora il *dominus* originariamente iscritto all'Ordine di Venezia ma con domicilio professionale in uno dei 13 Comuni ora assegnati al Tribunale di Pordenone sia stato trasferito all'Ordine di Pordenone, anche il praticante – qualora intenda mantenere il proprio *dominus* – dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine di Pordenone.

Quanto al secondo quesito, si osserva che la vicenda della soppressione della sezione distaccata di Portogruaro e il conseguente accorpamento del territorio dei 13 Comuni ad essa per l'innanzi assegnati al circondario di Pordenone – pur determinando il mutamento della competente Corte d'Appello - non incide sull'applicabilità delle norme che disciplinano l'individuazione della Corte d'Appello competente ai fini dell'esame. Essa, pertanto, continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio (art. 9, comma 1, del D.P.R. 10 aprile 1991, n. 101). Come ovvio, il periodo di pratica compiuto presso l'Ordine di Pordenone a seguito dell'eventuale trasferimento rileverà ai fini del conteggio di cui all'art. 9, comma 1 e, ove maggiore rispetto a quello anteriormente svolto presso l'Ordine di Venezia, potrà incidere sull'individuazione della Corte d'Appello competente.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

III)

Quesito n. 315, COA di Orvieto, Rel. Cons. Merli

Parere 25 settembre 2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto formula due quesiti relativi al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D. Lgs. n. 155/12, delle funzioni relative:

- a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;
- b) alla predisposizione dei turni dei difensori d'ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall'Ordine.

Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell'Ordine circondariale forense dalla soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti: esso non involge pertanto questioni relative all'istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell'istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In via preliminare si osserva che, come ricordato dallo stesso Ordine rimettente, la cd. "riforma della geografia giudiziaria" non ha inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, come chiarito dal Consiglio nazionale forense e confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2012 del Ministero della Giustizia. Questi restano in carica ed in piena attività stante l'assenza di una disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D. Lgs. n. 155/12 (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Parere in merito alla situazione degli ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi*, in www.consiglionazionaleforense.it)

In particolare, con riferimento al quesito formulato sub a), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 115/02, presso ciascun Ordine degli Avvocati è formato un elenco degli avvocati ammessi, dietro richiesta, ad esercitare a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 80 del medesimo D.P.R., il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un difensore "scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo". Il successivo comma 3 dell'art. 80, prescrive che il soggetto ammesso al gratuito patrocinio "può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto" di Corte d'Appello.

Con riferimento alla individuazione dell'Ordine competente a ricevere l'istanza di ammissione in via provvisoria e a provvedere sulla stessa si deve considerare la disciplina speciale posta dagli artt. 124 ss. del D.P.R. n. 115/02.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata, dall'interessato o dal difensore, al consiglio dell'ordine forense "del luogo in cui ha sede



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”; qualora invece a procedere siano “la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Su tale istanza, il Consiglio dell'Ordine decide in via anticipata e provvisoria, trasmettendo gli atti al magistrato competente, che provvederà a pronunciarsi in via definitiva (Artt. 126 e 127).

L'istanza non può dunque essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, giacché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito”: nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.

Non assume invece particolare rilievo il dato dell'appartenenza del difensore nominato al Consiglio dell'Ordine competente a ricevere l'istanza. Il difensore, infatti, ben può appartenere, ai sensi dell'art. 80, all'elenco tenuto da altro Ordine del distretto (o addirittura al di fuori di esso).

L'Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l'elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all'ordine forense costituito presso il “Tribunale accorpante”.

Se così non fosse, l'accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e ammissione al gratuito patrocinio in capo all'Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante – conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente – genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Se non si formasse un elenco unico comprensivo degli avvocati provenienti dall'ordine avente sede in un ex circondario di Tribunale, infatti, questi ultimi non verrebbero mai designati. Sarà dunque opportuno che gli ordini forensi coinvolti procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l'Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di tribunale (quello che risulta all'esito delle soppressioni).

Con riferimento al quesito formulato sub b), si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.p., “i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato [costituito ai sensi dell'art. 29, comma 2, delle disposizioni di attuazione del medesimo codice], al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.

Ai fini della formazione degli elenchi rileva dunque il distretto di Corte d'Appello, e non già il circondario di Tribunale. Se ne deve dedurre che possa ritenersi confermata in capo all'Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all'ufficio centralizzato di cui all'art. 97, comma 2, c.p.p.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Avv. Prof. Guido Alpa

A conferma di quanto sin qui osservato, può richiamarsi l'art. 29, comma 3, delle disp. att. c.p.p. il quale dispone, peraltro, che l'ufficio centralizzato "gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".

Sarà pertanto cura del competente ufficio centralizzato di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione provvedere a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali, conseguente alla soppressione di talune sedi o al loro accorpamento.

Ma nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell'Ordine in relazione alla formazione delle liste e alla predisposizione dei turni.

Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d'intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all'Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.